

SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 NONCHE' DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 04/12/1997 n. 465 PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SARTEANO E PIENZA (SI)

Il giorno 28 (ventotto) del mese di settembre dell'anno 2017 (duemiladiciassette), presso la Residenza Municipale del Comune di Sarteano (SI):

TRA

Il COMUNE DI SARTEANO (classe III) in persona del Sindaco Sig. FRANCESCO LANDI che agisce nel presente atto in nome e per conto del Comune di Sarteano, partita IVA 00230120529;

E

Il COMUNE DI PIENZA (classe IV) in persona del Sindaco Sig. FABRIZIO FE' che agisce nel presente atto in nome e per conto del Comune di Pienza, partita IVA 002301300526;

Premesso che:

- L'art. 98, comma 3, del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 attribuiscono ai Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della medesima sezione regionale del Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, la facoltà di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per lo svolgimento del servizio di Segreteria Comunale;
- I comuni di Sarteano e Pienza, per la gestione associata del servizio di segreteria comunale sono ricompresi nell'ambito territoriale della sezione regionale della Toscana del Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;

Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale di Sarteano n. del , dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: *“Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465, tra i Comuni di Sarteano e Pienza per la gestione associata del servizio di segreteria comunale”*;

Preso atto della deliberazione del Consiglio Comunale di Pienza n. del , dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: *“Convenzione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 e art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465, tra i Comuni di Sarteano e Pienza per la gestione associata del servizio di segreteria comunale”*;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Sarteano e Pienza, al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.

Articolo 2

(Comune capo convenzione)

Le parti stabiliscono che il Comune di Sarteano è l'ente "capo convenzione", al cui Sindaco spettano la nomina e la revoca del Segretario, d'intesa con il Sindaco del Comune di Pienza.

Saranno altresì adottati dal Comune capo convenzione gli eventuali provvedimenti di competenza relativi alla posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale, in accordo con il Sindaco dell'altro Comune convenzionato.

Articolo 3

(Decorrenza e durata della convenzione)

La presente convenzione è da intendersi valida per un periodo a partire dal giorno 01/10/2017 ed è valida fino al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco del Comune capo convenzione, fatte salve le facoltà di scioglimento anticipato di cui al successivo art. 4.

Si dà comunque atto che la convenzione di segreteria comunale scaduta in data 31/07/2017, tra i Comuni di Pienza (capo – convenzione) e Sarteano, si rinnova e continuerà a produrre i propri effetti sino al giorno 30/09/2017, divenendo poi, dal 01/10/2017 il Comune di Sarteano, Comune capo-convenzione della stessa.

Essa ha comunque carattere transitorio e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni comunali;
- In caso di fusione di uno o più comuni convenzionati, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 267/2000;
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare. In tale caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza decorsi 30 giorni dalla comunicazione agli altri Enti della deliberazione di recesso. Analogamente dovrà essere data al Segretario Comunale assegnato ed alla competente Prefettura.

Articolo 4

(Facoltà di recesso e scioglimento)

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire anche prima della scadenza per motivata determinazione di una delle parti, da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio Comunale da notificare agli altri Enti e da trasmettere alla competente sede dell'Albo. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 30° giorno successivo alla data di notifica della deliberazione.

Lo scioglimento anticipato della convenzione per mutuo consenso degli Enti convenzionati, potrà essere deliberato dai Consigli Comunali in qualsiasi momento ed avrà la decorrenza che sarà indicata nelle rispettive deliberazioni.

I provvedimenti adottati dall'Ente convenzionato vengono trasmessi per gli adempimenti di competenza al Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali Prefettura U.T.G. – Sezione Regionale Toscana.

Articolo 5

(Organizzazione del servizio)

Il Segretario Comunale presterà servizio nei due enti distribuendo la propria presenza tra i medesimi in base alle percentuali riportate nel successivo articolo 8, articolando il proprio orario, nel rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, secondo le esigenze lavorative degli enti.

Il calendario dei giorni sarà concordato di comune accordo dai Sindaci dei Comuni convenzionati, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato nello stesso modo per necessità di servizio.

Nel caso in cui, per motivi di ordine contingente, il Segretario Comunale debba recarsi in uno dei Comuni convenzionati al di fuori dei giorni prefissati, ne darà tempestiva comunicazione al Sindaco del Comune presso il quale si verifica l'assenza.

Articolo 6

(Sostituzione del Segretario)

In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un Segretario Comunale in disponibilità oppure da un Segretario incaricato a scavalco.

In alternativa resta ferma in capo ad ogni singolo Sindaco del Comune la facoltà di sostituire il Segretario con un Vice Segretario, in conformità a quanto previsto nei rispettivi Statuti Comunali e regolamenti di organizzazione. Qualora i Comuni non abbiano figure idonee a ricoprire tale incarico spetterà ad ogni singolo Comune ricorrere ad un Segretario Comunale in disponibilità ovvero incaricato a scavalco.

Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del Vice Segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

Ogni Comune può nominare un Vice Segretario che sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Segretario Comunale nell'esercizio delle sue funzioni.

L'aggiornamento professionale è a carico del Comune di appartenenza del Vice Segretario.

Le spese per le missioni svolte dal Vice Segretario comunale, nel rispetto delle vigenti normative e disposizioni in materia, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni risulteranno essere state effettuate.

Articolo 7

(Lo stato giuridico ed economico del Segretario)

Lo stato giuridico ed economico del Segretario è regolato dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dalle determinazioni del Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale, nonché al versamento degli oneri assistenziali e quant'altro attiene al servizio convenzionato ed al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, ivi compresa la retribuzione aggiunta ed il rimborso delle spese di viaggio per recarsi dall'uno all'altro dei Comuni graviterà in ragione di:

- 50% Comune di Sarteano;
- 50% Comune di Pienza;
-

Ugualmente si provvederà per quanto riguarda tutte le spese derivanti dalla supplenza del titolare o dalla reggenza della sede.

L'onere derivante dall'eventuale adeguamento della retribuzione di posizione prevista dall'art. 41, comma 5, del CCNL 1998/2001, della categoria dei Segretari Comunali sarà posto a carico di ciascun Comune in rapporto alla indennità corrisposta ai rispettivi incaricati della più elevata posizione organizzativa.

Il Comune capo convenzione provvederà a comunicare, all'inizio di ogni anno, la previsione di spesa annuale al Comune convenzionato, il quale provvederà al rimborso della quota spettante in rate trimestrali, previa richiesta da parte del Comune capo convenzione.

Altresì il Comune capo convenzione provvederà a comunicare l'aggiornamento del costo del servizio in caso di variazioni significative (es. rinnovi contrattuali).

Il Comune convenzionato, in relazione a ciascuna comunicazione, potrà presentare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorso tale termine senza osservazioni, la richiesta si intenderà accettata.

I rimborsi spese per missioni o trasferte svolte dal Segretario, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato a specifiche necessità dei singoli enti, saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Ciascun Comune provvederà inoltre alla liquidazione dei diritti di segreteria dovuti in base alle disposizioni vigenti in materia.

In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte del Comune capo convenzione, e comunque alla scadenza della convenzione, ai sensi della deliberazione del C.d.A. Nazionale n. 150 del 15/07/1999, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione, il Segretario deve essere nominato. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità nel Comune capo convenzione o sede della convenzione.

Tutti gli atti relativi alla stipulazione della presente convenzione, alla sua modifica, allo scioglimento anticipato della stessa, nonché al recesso unilaterale, andranno trasmessi al Ministero dell'Interno ex Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per i provvedimenti di competenza.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune capo convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con il Sindaco dell'altro Comune.

Articolo 8

(Controllo del Servizio di Segreteria)

Il controllo dell'efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio espletato sulla base della presente convenzione è demandato ai Sindaci dei Comuni stipulanti che, sulla scorta delle risultanze, valutazioni, potranno richiedere eventuali modifiche dei contenuti della presente convenzione.

Articolo 9

(Forme di consultazione)

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Articolo 10

(Classe della convenzione)

La presente convenzione è classificata in classe III (popolazione compresa tra i 3.000 ed i 10.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

Articolo 11

(Registrazione)

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata solo in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Articolo 12

(Norme finali e di rinvio)

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del C.C.N.L., dei regolamenti e degli Statuti dei singoli comuni in quanto compatibili.

Qualsiasi modifica a quanto stabilito con la presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati e le relative delibere dovranno essere trasmesse alla competente sezione dell'Albo.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, sarà inviata, ai sensi dell'art. 10 co. 2 D.P.R. n. 465/1997, in copia autentica, al Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura – U.T.G. – Sezione regionale della Toscana, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Comune di Sarteano

Sindaco Francesco Landi

Comune di Pienza

Sindaco Fabrizio Fè